

La legge di bilancio 2021 (articolo 1, comma 20, legge 30 dicembre 2020, n. 178), nel disciplinare le condizioni per la fruizione dell'**esonero parziale dei contributi** previdenziali previsto per il 2021 a favore dei **lavoratori autonomi**, ha disposto, tra gli altri requisiti, che i beneficiari debbano avere subito un **calo del fatturato** o dei corrispettivi nel 2020 non inferiore al 33 per cento rispetto a quello del 2019.

Acquisito il parere del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l'INPS fornisce ulteriori chiarimenti sulle modalità di verifica del requisito del calo di fatturato o dei corrispettivi per i soggetti che abbiano iniziato l'attività nel corso del 2019. Il [messaggio 24 settembre 2021, n. 3217](#) precisa, pertanto, che la verifica del calo di fatturato o dei corrispettivi del 2020 sul 2019 avverrà sulla base dell'importo medio mensile relativo ai mesi di attività delle due annualità in esame.

Per poter accedere all'esonero parziale, l'**ammontare medio mensile del fatturato o dei corrispettivi del 2020** deve essere **inferiore almeno del 33 per cento rispetto a quello del 2019**.